RUOLI E RESPONSABILITA’ IN RETE

Società per lo scambio di beni e servizi di natura digitale

Da ARPAnet al World Wide Web – IP

www (World Wide Web)

Top level domain: area tematica o geografica

Second Level Domain Nome: scelta da chi registra il dominio

DNS (Domain Name System): insieme dei nomi a dominio

Limiti territoriali – Cyberspazio (entità autonoma indipendente?)

Come governare internet? Agendo sul suo spazio fisico.

Operatori OTT: over the top (provider che sfruttano internet come piattaforma per diffondere beni e servizi, utilizzando le infrastrutture esistenti.

Nuovi provider: social network, Netflix, google Maps, whatsApp

Come lavorano: servizio tramite strumenti di profilazione

In particolare gli Internet service provider:

1. Garantiscono l’accesso e lo sviluppo di attività on-line
2. Ospitano, trasmettono e indicizzano contenuti originati da terze parti o forniscono servizi basati su internet a terze parti;
3. Devono allora avere una portata neutrale e sono distinti dai c.d. content provider

I Content provider diffondono contenuti (ad esempio il titolare di un blog)

**Commercio elettronico: norme standard dell’Unione europea**

**SINTESI DI:**

Direttiva 2000/31/CE: commercio elettronico nell’UE

**SINTESI**

**CHE COSA FA LA DIRETTIVA?**

Stabilisce **norme standard** valide nell’Unione europea (UE) relative a varie questioni riguardanti il commercio elettronico.

**PUNTI CHIAVE**

I servizi online regolati dalla direttiva comprendono:

* servizi di informazione (quali siti web di informazione);
* vendita (libri, servizi finanziari, servizi turistici ecc.);
* pubblicità;
* servizi professionali (avvocati, medici, agenti immobiliari);
* servizi di intrattenimento;
* servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);
* servizi gratuiti finanziati da pubblicità, sponsorizzazioni ecc.

La direttiva stabilisce il principio in base al quale gli operatori di tali servizi sono soggetti alla regolamentazione (relativa all’assunzione e allo svolgimento dei servizi) solo nel paese dell’UE dove hanno la propria **sede registrata**, e non nel paese dove si trovano i server, gli indirizzi e-mail o le caselle postali.

I governi nazionali devono garantire che gli operatori **rendano pubbliche le informazioni di base** relative alle proprie attività (nome, indirizzo, numero di registrazione dell’attività ecc.) in modo permanente e facilmente accessibile.

**Pubblicità**

I governi nazionali devono garantire che la pubblicità segua determinate norme, ovvero:

* sia chiaramente identificabile come pubblicità;
* la persona o l’azienda responsabile della pubblicità sia chiaramente identificabile;
* le offerte e i giochi promozionali siano chiaramente identificabili e le condizioni di partecipazione siano facilmente accessibili e presentate in termini chiari e semplici.

**Spam**

Anche le e-mail non sollecitate («spam») devono essere chiaramente identificabili. Le aziende che inviano e-mail non sollecitate devono consultare regolarmente e rispettare i «registri di opt-out» in cui possono iscriversi le persone che non desiderano ricevere tali e-mail.

**Contratti online**

In tutti i paesi dell’UE i contratti elettronici devono godere di uno **status giuridico equivalente** ai contratti cartacei.

Tali contratti devono inoltre dichiarare esplicitamente quanto segue, in termini **chiari e comprensibili**:

* i passaggi tecnici che i consumatori devono seguire per concludere il contratto;
* se il contratto verrà archiviato oppure no dal fornitore del servizio e se i consumatori potranno visionarlo in un momento successivo;
* il modo in cui i consumatori possono individuare e correggere gli errori di battitura prima di effettuare un ordine;
* le lingue in cui il contratto può essere sottoscritto.

I consumatori devono poter **salvare** e **stampare** i contratti e le condizioni generali.

Cfr. anche la direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore.

**Ordini online**

Gli ordini online sono vincolati dai seguenti requisiti:

* il fornitore del servizio deve confermare la ricezione dell’ordine per via elettronica (e-mail o altro messaggio elettronico) e senza indebito ritardo;
* si ritiene che l’ordine (o la conferma di ricezione) sia stato ricevuto nel momento in cui l’acquirente (il consumatore) può accedervi.

Cfr. anche il regolamento (UE) 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari.

**Applicazione della normativa esistente**

La direttiva incoraggia l’autoregolamentazione da parte degli operatori e l’impegno di coregolamentazione insieme ai governi. Esempi di tale regolamentazione comprendono:

* codici di condotta a livello dell’UE;
* sistemi online per la composizione extragiudiziale delle controversie, soprattutto nei casi in cui il venditore e il compratore si trovano in paesi diversi.

I paesi dell’UE devono inoltre fornire soluzioni rapide ed efficienti ai problemi giuridici dell’ambiente online e garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

**Responsabilità dei fornitori di servizi**

I fornitori di servizi online che operano in qualità di fornitori di servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o «hosting» non sono responsabili delle **informazioni da essi trasmesse o detenute** qualora rispettino determinate condizioni. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di «hosting», essi sono esonerati dalla responsabilità purché:

* non siano effettivamente a conoscenza di attività o informazioni illegali;
* agiscano immediatamente per rimuovere o disabilitare l’accesso a tali informazioni, qualora ne vengano a conoscenza o se ne rendano conto.

I governi nazionali non possono imporre alcun obbligo generico di sorveglianza a tali «intermediari» relativamente alle informazioni che inviano o conservano, al fine di individuare e prevenire le attività illegali.

(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

Articolo 12

Semplice trasporto ("mere conduit")

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Articolo 13

Memorizzazione temporanea detta "caching"

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a) non modifichi le informazioni;

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Articolo 14

"Hosting"

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 15

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

CAPO III

APPLICAZIONE

Articolo 16

Codici di condotta

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:

a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;

b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione;

c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;

d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;

e) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.

2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro esigenze specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno, le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e i disabili.

**Recepito in Italia con il d.lgs. 70/2003.**

A differenza della direttiva, il fornitore di servizi di hosting è ritenuto responsabile dei danni subiti da terzi in relazione alla trasmissione di informazioni o contenuti illeciti tramite il servizio solo quando non abbia: a) prontamente segnalato le informazioni o il contenuto dell’autorità pubblica competente e b) rimosso tempestivamente le informazioni o il contenuto pertinenti dopo aver ricevuto un ordine specifico a tal fine da parte dell’autorità pubblica competente.

Delibera AGCOM 680/2013/CONS del 12 dicembre 2013

* Sviluppo offerta legale di opere digitali
* Procedure per accertamento delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettroniche
* Tutela del diritto d’autore

LEGGE 14 luglio 2023 , n. 93

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;

b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;

e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;

f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2

Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente

1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorita'», con proprio provvedimento, ((ordina)) ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ((...)), o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. ((L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento)).

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorita' la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente ((tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento)), che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

((

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4

))

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' è tenuta a farlo inserire ((tempestivamente)) nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita', i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3

Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;

2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;

2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».

Art. 4

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5

Sanzioni amministrative

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorita' applica ((, per ogni violazione riscontrata,)) la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6

Regolamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unità, di cui 1 unità di livello di-medesima Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

((

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013

))

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7

Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie

omissis

**Pirateria digitale: ok Agcom a regolamento per blocco siti in 30 minuti**

di [**Redazione PrimaOnline**](https://www.primaonline.it/author/redazione-primaonline/)

**Condividi**

Agcom ha approvato le modifiche “al Regolamento sul diritto d’autore online (Delibera n. 680/13/CONS) riguardante il contrasto dell’offerta illegale di contenuti sportivi live”. Il via libera (Delibera 189/23/CONS), unanime, spiega una nota dell’authority, è avvenuta nella seduta del 26 luglio.

**Cosa prevedono le modifiche**

Le nuove disposizioni attribuiscono all’Agcom il potere di emanare le cd. “ingiunzioni dinamiche”, sulla scorta di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online del 4 maggio 2023″.  
“Con tali misure, sarà possibile disabilitare l’accesso a contenuti pirata nei primi 30 minuti della trasmissione dell’evento, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

**La legge antipirateria**

Il provvedimento si pone, in linea con la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, che entrerà in vigore il prossimo 8 agosto e grazie alla quale l’Autorità potrà intervenire, con le stesse modalità, per interrompere la diffusione pirata di tutti gli eventi trasmessi in diretta, anche non sportivi.

Nel corso degli anni, i providers sono divenuti sempre meno neutrali e passivo nei confronti dei contenuti; si pensi alle piattaforme.

**Caso Google France (sent. 23 marzo 2010, C-236/98)**

1) Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ma teria di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere inter pretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell’ambito di un servizio di posizionamen to su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio proven gano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo.

2) Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest’ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno ai sen si dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 o dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94.

3) L’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’in formazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posiziona mento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsa bile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi.

**Caso l’Oreal – sentenza 12 luglio 2011, C-324/09**

1) Allorché prodotti che si trovano in uno Stato terzo – recanti un marchio registrato in uno Stato membro dell’Unione o un marchio comunitario e non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell’Unione – sono venduti da un operatore economico, attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare di detto marchio ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato, o sono oggetto di un’offerta in vendita o di pubblicità in un mercato siffatto destinata a consumatori che si trovino nel suddetto territorio, il titolare del marchio può opporsi alla vendita, all’offerta in vendita o alla pubblicità summenzionate in forza delle norme di cui all’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 12 maggio 1992 o all’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un’offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online accessibile in detto territorio sia destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo.

2)   La fornitura da parte del titolare di un marchio ai propri distributori autorizzati di articoli recanti tale marchio, destinati alla dimostrazione ai consumatori nei punti vendita autorizzati, nonché di flaconi recanti detto marchio, dai quali possono essere prelevate piccole quantità di prodotto da fornire ai consumatori quali campioni gratuiti, non costituisce, in mancanza di elementi probatori contrari, un’immissione in commercio ai sensi della direttiva 89/104 o del regolamento n. 40/94.

3)  L’art. 5 della direttiva 89/104 e l’art. 9 del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può, in forza del diritto esclusivo conferitogli da quest’ultimo, opporsi alla rivendita di prodotti, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, per il fatto che il rivenditore ha eliminato l’imballaggio di tali prodotti, qualora in conseguenza della rimozione di tale imballaggio informazioni essenziali, come quelle relative all’identificazione del produttore o del responsabile dell’immissione in commercio del prodotto cosmetico, risultino mancanti. Nel caso in cui la rimozione dell’imballaggio non abbia condotto a siffatta mancanza di informazioni, il titolare del marchio può nondimeno opporsi a che un profumo o un prodotto cosmetico contrassegnato dal marchio di cui è titolare sia rivenduto privato dell’imballaggio, laddove dimostri che la rimozione dell’imballaggio ha arrecato pregiudizio all’immagine del prodotto in questione e quindi alla reputazione del marchio.

4)      L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare pubblicità – partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo.

5)      Il gestore di un mercato online non fa «uso», ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento n. 40/94, dei segni identici o simili a marchi che figurano in offerte in vendita che compaiono sul suo sito.

6)      L’art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati.

Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.

Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14.

7)      L’art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo.

**Caso Papasavvas – sent. 11 settembre 2011, C-291/13**

1)      L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet.

2)      La direttiva 2000/31 non osta, in un procedimento come quello principale, all’applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione.

3)      I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con i proventi derivanti da pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, a prescindere dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.

4)      I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 sono applicabili nel contesto di una controversia tra privati vertente sulla responsabilità civile per diffamazione, ove ricorrano le condizioni previste da detti articoli.

5)      Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non consentono al prestatore di un servizio della società dell’informazione di opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria di responsabilità civile nei suoi confronti e, conseguentemente, all’adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. I limiti alla responsabilità previsti da tali articoli possono essere invocati dal prestatore conformemente alle disposizioni di diritto nazionale che ne garantiscono la trasposizione o, in loro assenza, ai fini della sua interpretazione conforme. Di contro, nel contesto di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la direttiva 2000/31 non può, di per sé, istituire obblighi in capo a un singolo e non può pertanto essere invocata, di per sé, nei suoi confronti.

**Caso Netlog, sentenza 16 febbraio 2012 – C-360/10**

Le direttive:

—        2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

—        2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e

—        2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

—        delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;

—        che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;

—        a titolo preventivo;

—        a spese esclusive del prestatore, e

—        senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.

Caso Telekabel sent. 27 marzo 2014 C-314/12

1) L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

2) I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.

Caso Mc Fadden – sent. 15 settembre 2016, C-484-14

1)      L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), di detta direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.

2)      L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore.

3)      L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

4)      L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione.

5)      L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

6)      L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (*peer-to-peer*), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

**Giurisprudenza italiana**

Hosting passivo caratterizzato dall’imparzialità – Hosting attivo come il gestore di contenuti

**Responsabilità dell’hosting provider per la mancata rimozione di contenuti illeciti**

Nell’ambito dei servizi della**società dell’informazione**, la responsabilità dell’ “hosting provider”, prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure “aliunde”; b) sia ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l'”hosting provider” sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un **operatore professionale della rete** in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

PUBBLICITÀ

L’hosting provider attivo è il **prestatore di servizi della società dell’informazione** il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 d.lg. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni. Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider prevista dall’art. 16 d.lg. n. 70 del 2003 sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti pur quando ricorrano congiuntamente tali condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Spetta al giudice di merito l’accertamento in fatto qualora, sotto il profilo tecnico, l’identificazione di video, diffusi in violazione del diritto altrui, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui provengono o, invece, sia indispensabile a tal proposito la comunicazione dell’url alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

Ai sensi della direttiva 2000/31/Ce, gli**hosting provider passivi** svolgono un’attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che essi, non conoscendo né controllando le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi, si valgono del regime generale di esenzione di cui all’art. 16 d.lg. n. 70/2003; mentre il prestatore di servizi che ponga in essere una condotta attiva è soggetto alla responsabilità di diritto comune.

Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la**responsabilità dell’hosting provider**, prevista dall’art. 16 d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde. La conoscenza legale non richiede formale diffida essendo necessaria e sufficiente mera comunicazione del titolare dei diritti; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Sussiste successivamente alla conoscenza legale del contenuto illecito un obbligo del prestatore di astenersi di pubblicare ulteriormente contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati in violazione dell’altrui diritto e, di conseguenza, l’ammissibilità di una pronuncia di inibitoria in tal senso. Tale obbligo specifico e successivo non contradice il divieto ex art. 17 d.lg. n. 70 del 2003 di vigilanza generale e preventiva sui contenuti immessi dagli utenti posto che la situazione di ignoranza di quei contenuti tutelata dalla norma predetta è per definizione venuta meno, una volta reso edotto il prestatore dalla comunicazione proveniente dal soggetto leso.

**Cassazione civile sez. I, 19/03/2019, n.7708**

**Trattamento dati personali e responsabilità penale**

La **realizzazione e il caricamento sul sito del video di immagini** che rappresentino le condizioni di salute di un soggetto, da parte degli utenti del servizio Google video, configura un trattamento di dati personali effettuato in violazione del divieto fissato dall’art. 26 del d.lg. n. 196 del 2003. I responsabili di tale violazione sono da identificarsi con gli utenti che hanno caricato il video e non con i soggetti che gestiscono la piattaforma, trattandosi di un mero servizio di hosting: l’internet hosting provider, infatti, non ha un obbligo generale di controllo e si limita a fornire ospitalità di video inseriti dagli utenti, senza fornire alcun contributo nella determinazione del loro contenuto.

L’Internet Hosting Provider, per la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, non è responsabile della liceità del trattamento dei dati personali memorizzati a richiesta degli utenti su una piattaforma **video accessibile sulla rete Internet**.

L’internet hosting provider (definito dall’art. 16 d.lg. n. 70 del 2003), non esercitando alcun controllo sui dati memorizzati, né alcun potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati stessi ed agli strumenti utilizzati, non può essere considerato titolare del **trattamento dei dati** caricati sul sito di hosting. Per tale ragione, l’internet hosting provider non può essere ritenuto responsabile, ai sensi dell’art. 167 del codice della privacy, del trattamento illecito di dati idonei a rivelare lo stato di salute con riferimento ad un video diffuso a mezzo internet, qualora non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, né di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione, e qualora, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o l’accesso.

Non è configurabile il **reato di trattamento illecito di dati personali** a carico degli amministratori e dei responsabili di una società fornitrice di servizi di “Internet hosting provider” che memorizza e rende accessibile a terzi un video contenente dati sensibili (nella specie, un disabile ingiuriato e schernito dai compagni in relazione alle sue condizioni), omettendo di informare l’utente che immette il “file” sul sito dell’obbligo di rispettare la legislazione sul trattamento dei dati personali, qualora il contenuto multimediale sia rimosso immediatamente dopo le segnalazioni di altrui utenti e la richiesta della polizia.

(In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’attività svolta dal “provider”, anche secondo quanto dispone il d.lg. 9 aprile 2003 n. 70, consiste nell’offrire una piattaforma sulla quale i destinatari del servizio possono liberamente caricare i loro video senza che il gestore abbia alcun potere decisionale sui dati sensibili in essi inclusi, e, quindi, possa essere considerato titolare del trattamento degli stessi, finché non abbia l’effettiva conoscenza della loro illiceità, non incombendo a suo carico un obbligo generale di sorveglianza, di ricerca dei**contenuti illeciti** o di avvertimento della necessità di rispettare la disciplina sulla “privacy”).

**Cassazione penale sez. III, 17/12/2013, n.5107**

**Differenza tra hosting providers attivi e passivi e diversi profili di responsabilità**

La **distinzione tra providers attivi e passivi** assume rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del prestatore di servizi: nel caso in cui l’attività svolta sia quella di hosting provider attivo, non è operante la specifica disciplina di esclusione dalla responsabilità, prevista, invece, per il solo operatore che svolga attività di hosting passivo; in ogni caso, anche per quest’ultimo l’esenzione di responsabilità si considera operante qualora lo stesso: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione diffusa sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

**Tribunale Roma sez. XVII, 02/10/2019, n.18727**

**Sulla responsabilità dell’hosting provider**

L’obbligo di intervento protettivo e di rimozione dei contenuti illeciti in capo all’hosting provider non è preventivo ed indiscriminato, ma subentra solo successivamente (ex post) alla puntuale indicazione dei titoli dei programmi tutelati da diritti esclusivi del titolare leso ed è limitato ai singoli contenuti preesistenti sul portale telematico. La conoscenza dell’illiceità dei dati memorizzati, comunque acquisita (anche mediante un’informazione fornita dalla persona lesa), fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore dei servizi.

Si deve, quindi, ritenere che l’effettiva **conoscenza del provider** — ancorché acquisita ex post — della natura illecita dei contenuti caricati sui propri server è sufficiente ad integrare la responsabilità di quest’ultimo, non essendo necessario attendere un provvedimento di rimozione emanato da una pubblica Autorità. L’inerzia protratta in modo ingiustificato è sempre fonte di responsabilità, indipendentemente ed ancor prima dell’esistenza di un ordine dell’Autorità, come affermato dalla Corte di Giustizia.

La dimostrazione dell’effettiva conoscenza dei **contenuti illeciti** da parte del provider rende altresì del tutto irrilevante verificare se l’attività svolta da quest’ultimo sia riconducibile alla figura dell’hosting provider attivo ovvero a quella dell’hosting provider passivo. Infatti, anche il cd hosting provider passivo, non appena ricevuta la notizia dell’illecito commesso dai fruitori del suo servizio, deve attivarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle**informazioni illecite immesse sul sito** o al fine di impedire l’accesso ad esse, in quanto l’intermediario online è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili nel caso di specie e a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi dall’hosting provider per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate.

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di **rimozione dei contenuti illeciti** in capo al provider, non occorre l’indicazione dell’URL dal momento che questo costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta solo il luogo ove è reperibile il materiale illecito.

**Tribunale Roma sez. IX, 15/02/2019, n.3512**

**Responsabilità dell’hosting provider attivo ed obblighi di sorveglianza.**

Premettendo che l’hosting provider attivo non può godere del regime di esenzione di responsabilità previsto dall’art. 14 della direttiva n. 31/2000 e dall’art. 16 del decreto attuativo n. 70/2003 e risponde dell’eventuale illecito commesso secondo le comuni regole di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., ai fini dell’affermazione delle responsabilità dello stesso occorre in ogni caso dimostrare che questi fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza dell’illecito commesso dall’utente mediante l’immissione sul portale del materiale audiovisivo in violazione dei diritti di **sfruttamento economico** detenuti dalla società lesa. Ciò in quanto anche all’hosting provider attivo si applica il divieto, previsto dall’art. 15 della direttiva n. 31/2000 (e dall’art. 17 del decreto attuativo 70/2003) di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite da parte degli utenti del servizio.

**Tribunale Roma sez. XVII, 10/01/2019, n.693**

**Responsabilità degli Internet service provider per le attività illecite commesse attraverso i servizi resi**

In tema di provider, le società d’informazioni svolgono  attività di “semplice trasporto dati” – mere conduit – o di memorizzazione delle informazioni – hosting – e non è quindi ravvisabile un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che rivelino la presenza di **attività illecite**. Una tale obbligazione sarebbe incompatibile con le misure cautelari che ontologicamente devono essere proporzionate e non inutilmente costose. Ciò precisato, il provider è, però, tenuto a informare tempestivamente l’autorità giudiziaria o amministrativa, qualora venga a conoscenza di attività illecite commesse attraverso i servizi resi. Infatti, pur in mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, gli internet service provider rispondono civilmente del contenuto dei servizi se, richiesti dall’autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscano prontamente per impedire l’accesso al contenuto di tali servizi.

**Tribunale Milano, 18/06/2018**

Recenti sviluppi:

1. Direttive 2021/784/UE sui contenuti terroristici
2. Direttiva 2017/541 sul contrasto al terrorismo
3. Digital Service Act: serie di nuovi obblighi

REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)

Il Digital Services Act è il nuovo regolamento sui servizi digitali, [approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en) insieme al [Digital Markets Act](https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/digital-markets-act-cose-e-cosa-prevede/). I due provvedimenti compongono il Digital Services Package, che diventerà esecutivo dal 2023 .

Fine modulo

Per promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali UE, il Digital Services Act ha modificato le norme esistenti secondo il principio: “ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online”.

Il regolamento riguarda varie tipologie di servizi digitali:

* mercati online;
* social network;
* piattaforme di condivisione dei contenuti;
* piattaforme di viaggio online e di alloggio;
* app store;
* servizi di intermediazione (es. provider Internet e register di domini);
* servizi di cloud e hosting web;
* piattaforme di economia collaborativa.

Il Digital Services Act si applica infatti ai “servizi delle società dell’informazione”, cioè a tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza, per via elettronica/telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario.

L’obiettivo a lungo termine è creare un ambiente digitale sicuro e affidabile, che tuteli in modo concreto i diritti dei consumatori e allo stesso tempo aiuti l’innovazione e la competitività.

Gli obiettivi del Digital Services Act

Il nuovo regolamento velocizza le procedure per la rimozione dei contenuti illegali e migliora il controllo pubblico sulle piattaforme online, soprattutto su quelle più diffuse, che raggiungono oltre il 10% della popolazione europea.

Nello specifico, tra gli obiettivi del Digital Services Act troviamo:

* proteggere i diritti dei consumatori garantendo loro maggiore sicurezza;
* contrastare la diffusione di contenuti illegali, la manipolazione delle informazioni, la disinformazione online;
* offrire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più ampia e costi più contenuti;
* istituire un quadro normativo chiaro, efficace e di immediata applicazione nell’ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online;
* promuovere l’innovazione e la competitività nel mercato, facilitando l’avvio di startup e lo sviluppo delle PMI,
* fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;
* favorire un maggiore controllo democratico e una migliore vigilanza sulle piattaforme;
* potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori commerciali nei mercati online (anche attraverso controlli casuali per verificare l’eventuale ripubblicazione di contenuti illegali).

Gli obblighi per le piattaforme

Il DSA ha mantenuto le linee guida dell’E-commerce Directive ma ha introdotto nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e accountability (responsabilità).

Gli obblighi del regolamento sono proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori.

Per questo, le piattaforme intermediarie di servizi vengono suddivise in quattro categorie:

* intermediary services;
* hosting (es.cloud);
* online platform (es. social media)
* very large platform.

Ogni categoria comporta obblighi specifici, da assolvere entro quattro mesi dall’assegnazione.

Gli obblighi principali, comuni a tutte le tipologie, sono:

* indicare in modo chiaro le condizioni di servizio e i relativi requisiti;
* fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’uso degli algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, che potranno comunque essere contestati dagli utenti;
* adottare trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online rivolte agli utenti;
* non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;
* non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti, compresi i dark pattern;
* collaborare con le autorità nazionali se richiesto;
* denunciare i reati;
* creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie;
* adottare misure contro le segnalazioni e le repliche abusive;
* controllare le credenziali di fornitori terzi, secondo il principio del “conosci il tuo cliente commerciale” (KYBC), anche attraverso controlli a campione.

Le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni, a partire da 45 milioni di utenti al mese, presentano rischi più elevati, quindi devono rispettare obblighi più rigorosi.

Tra questi:

* obblighi in materia di gestione dei rischi, di risposta alle crisi e di prevenzione di abuso dei propri sistemi;
* condivisione dei propri dati chiave e dei propri algoritmi con le autorità e con i ricercatori autorizzati per comprendere l’evoluzione dei rischi online;
* collaborazione nelle risposte alle emergenze;
* codici di condotta specifici;
* prevenzione dei rischi sistemici come la diffusione di contenuti illegali o con effetto negativo su diritti fondamentali, processi elettorali, violenza di genere, salute mentale;
* obbligo di sottoporsi ad audit indipendenti, cioè alla verifica della correttezza dei dati di bilancio e delle procedure adottate;
* abilitazione degli utenti al blocco delle “raccomandazioni” basate sulla profilazione.

Sono esenti dai nuovi obblighi i provider che forniscono attività di “mere conduit”, ovvero semplice trasporto, caching e hosting: queste attività, infatti, non sono ritenute responsabili delle informazioni salvate su richiesta di un destinatario del servizio.

A condizione che il fornitore:

* non abbia conoscenza reale di eventuali attività o contenuti illegali,
* dopo esserne venuto a conoscenza, agisca con tempestività per rimuovere il contenuto illegale o disabilitarne l’accesso.

Le sanzioni per le violazioni del DSA possono arrivare al 6% del fatturato annuo totale e i destinatari dei servizi digitali possono chiedere un risarcimento per danni o perdite subite a seguito di violazioni ad opere dalle piattaforme.

Altri motivi di sanzione per le piattaforme sono:

* presentazione di informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti;
* mancata rettifica delle informazioni presentate;
* mancato assoggettamento ai sopralluoghi.

In questi casi, come stabilito dall’art.42 del DSA, le sanzioni devono essere inferiori all’1% del reddito o del fatturato annuo.

La Governance

Il Digital Services Act ha previsto due nuove figure:

* il Compliance officer, designato dalle “very large online platforms” con il compito di monitorare l’osservanza del regolamento da parte delle aziende. Una figura interna all’impresa, con precise competenze professionali indicate dal DSA e l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel giudizio;
* il Digital Services Coordinator, nuova autorità nazionale indipendente che deve vigilare sull’applicazione del regolamento con obblighi di trasparenza, imparzialità, tempestività di azione e report annuale sulle proprie attività. Come previsto dall’art.38, ha il compito di garantire il coordinamento nazionale sulle norme, nonché di gestire i reclami contro i provider e di indagare sulla presenza di illeciti con potere di ispezione. Accertato l’illecito, ha il compito di imporre la cessazione della violazione con sanzioni e penalità di mora, fino a chiedere alle autorità giudiziarie di Stato la restrizione temporanea dell’accesso dei destinatari al servizio interessato.

I coordinatori nazionali dei servizi digitali di tutti i Stati membri compongono il comitato europeo per i servizi digitali, presieduto dalla Commissione Europea, che supporta il coordinamento interstatale e la vigilanza sulle grandi piattaforme.

La tutela dei minori online

Il DSA ha ribadito, all’art.24, la priorità degli interessi del minore su quelli commerciali e pubblicitari.

L’articolo, dedicato alla “trasparenza della pubblicità online”, ha infatti stabilito il divieto di impiegare “tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei minori o delle persone vulnerabili ai fini della visualizzazione della pubblicità”.

Il divieto di trattare per fini commerciali i dati dei minori era già stato stabilito dalla direttiva UE 2018/1808 sui servizi audiovisivi: la novità apportata dal DSA è che oltre alla sanzione a posteriori, gli eventuali danni sui minori rientrano nell’obbligo di valutazione del rischio sistemico.

In particolare, si chiede alle piattaforme di svolgere valutazioni di impatto dei rischi sistemici che riguardano “eventuali effetti negativi per l’esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta”

**Resta una frammentazione del quadro normativo, poiche è una lex generalis che convive con molteplici lex specialis.**

Ciò potrebbe creare problemi per la sopravvivenza dei fornitori minori e quindi per la concorrenza.